



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 5/2016

Sommario

Premessa	2
Al 6 luglio i versamenti di Unico	2
Sponsorizzazioni, anche per l'IVA prova dell'inerenza	3
Reddito delle Società di persone imputato ai soci che sono tali al 31 dicembre	4
IRAP non dovuta con un solo collaboratore "stabile"	4

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Al 6 luglio i versamenti di Unico

Con un comunicato stampa diffuso nella giornata del 14 giugno 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dei versamenti degli importi risultanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti con studi di settore.

I versamenti possono quindi essere effettuati:

- entro il 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio al 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga, analogamente allo scorso anno, riguarda anche:

- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
- i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 del DL 98/2011 e i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;
- i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza".

Rimangono, invece, le scadenze del 16 giugno o del 18 luglio con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, ad esempio:

- le persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";

- i contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all'art. 3 commi 181-187 della L. 549/95, in quanto per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore.

* * *

Sponsorizzazioni, anche per l'IVA prova dell'inerenza

Con la sentenza n. 5195/2016, la Cassazione si è pronunciata in merito ai criteri idonei a valutare l'inerenza all'attività d'impresa dei costi sostenuti da un'azienda per l'acquisto di servizi pubblicitari. Affinché possa ritenersi detraibile l'IVA relativa alla fruizione di un servizio, deve sussistere un nesso diretto e immediato tra due specifiche operazioni. Il caso specifico riguardava una società operante nel settore della produzione tessile, che acquistava servizi di pubblicità dalla controllante e affidava la commercializzazione dei propri prodotti a due società distributrici, anch'esse controllate dalla medesima capogruppo. L'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che le attività funzionali al collocamento dei beni sul mercato risultavano estranee all'oggetto dell'attività dell'impresa, escludeva l'inerenza dei costi sostenuti per i servizi di pubblicità e disconosceva la detrazione dell'IVA assolta in relazione a tali costi ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72. Il costo dei servizi pubblicitari veniva sostenuto dalla società produttrice non a suo diretto vantaggio, bensì a favore di un terzo detentore del marchio pubblicizzato. Sulla scorta di quanto già affermato dalla Corte¹, se lo sfruttamento del marchio altrui comporta un'utilità per un soggetto diverso dal detentore del marchio, utilità consistente nel potenziale incremento della sua attività commerciale, i relativi costi connessi all'utilizzo del marchio vanno considerati inerenti, all'attività dell'impresa che ne beneficia. La Cassazione, nella sentenza n. 5195, giunge alla conclusione che, per valutare l'inerenza di un servizio di pubblicità acquistato da un soggetto passivo, ai fini della detraibilità dell'IVA, la condizione è che "i costi siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che il soggetto passivo fornisce" e tale condizione deve essere rispettata dal soggetto che ha provveduto al "ribaltamento" dei costi.

* * *

¹ Cass. 22 dicembre 2014 n. 27198

Reddito delle Società di persone imputato ai soci che sono tali al 31 dicembre

Il reddito conseguito dalla società di persone deve essere attribuito pro quota ai soci risultanti alla chiusura dell'esercizio, a prescindere dalle eventuali variazioni infrannuali della compagine sociale e, quindi, non dovendo il reddito societario essere ripartito pro rata temporis tra i vari soggetti che si sono succeduti nella partecipazione sociale². La norma fiscale di riferimento, ovvero l'art. 5, comma 1 del TUIR, si limita a stabilire che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Tutto ciò, però, non risolve espressamente la questione dell'imputabilità ai soci del reddito della società di persone, nel caso in cui nel corso dell'anno sia variata la compagine sociale, così come accaduto nel caso in cui, un socio aveva ceduto le sue quote al socio subentrante a dicembre. La Cassazione ha stabilito che i redditi della società di persone, in tal caso, devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. Ciò in quanto la semplicistica ripartizione secondo la durata del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società relativamente ai vari periodi, poiché tale produzione non è continua e uniforme nel tempo, sicché non è possibile frazionarla in parti uguali, secondo i periodi presi in considerazione; mentre secondo i principi civilistici, in tema di ripartizione di utili in una società di persone, principi cui coerentemente si uniforma la disciplina tributaria, il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto.

* * *

IRAP non dovuta con un solo collaboratore "stabile"

Con la sentenza n. 9451, depositata nella giornata del 10 maggio 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione completano il quadro delle questioni ad esse sottoposte in materia di presupposto impositivo IRAP. Questa volta, la pronuncia prende le mosse dall'ordinanza interlocutoria n. 5040/2015, con la quale si chiedeva di valutare la rilevanza dell'impiego di

² Cassazione, ordinanza n. 9731 del 12 maggio 2016

personale al fine di configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione. L'impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell'autonoma organizzazione, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di collaborazione. Pertanto, l'avvalersi di un dipendente ovvero di un collaboratore non occasionale integra di per sé il presupposto impositivo. Invece, secondo la posizione più morbida³, l'automatica sottoposizione ad IRAP del contribuente che dispone di un dipendente, vanificherebbe il principio secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisce un elemento potenziale ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito. In altri termini, vi sono ipotesi nelle quali la disponibilità di un dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista e non costituisce un fattore "impersonale ed aggiuntivo" alla produttività di quest'ultimo, bensì una semplice "comodità". Viene quindi affermato il principio di diritto in base al quale il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente, nel contempo:

- sia il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

³ Cass. n. 10173/2014 e 22020/2013



Corporate Tax and Legal firm

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Marco Baggetti~~
Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Giampiero Gugliotta~~
Giampiero Gugliotta